



Sentenza n. 38/2024

R.G. TRIB. FED. 30/2024

(Proc. P.F. 18/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno **22** del mese di **novembre 2024**, così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stefano Feltrin - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di:

Roberto PERRONE (tess. n. **LE0206** - cod. Soc. **LE304**), **Sergio Antonio PERCHIA** (tess. **LE0616** - cod. Soc. **LE399**), **Società SARACENATLETICA** (cod. **LE304**), in persona del legale rappresentante p.t., **Società A.S. ATLETICA TAVIANO 97 ONLUS** (cod. **LE399**), in persona del legale rappresentante e in particolare:

il signor Roberto PERRONE (tess. n. **LE0206** – cod. Soc. **LE304**): - per aver condiviso sul proprio profilo Facebook il post del signor Antonio Rosario Scorrano del 21 luglio 2023, lesivo dell'immagine di altro tesserato FIDAL, in violazione dei principi cardine di lealtà, probità e correttezza sportiva. Violazione art. 6 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

il signor Sergio Antonio PERCHIA (tess. **LE0616** – cod. Soc. **LE399**): - per condiviso sul proprio profilo *Facebook* e aver espresso approvazione per il post pubblicato dal signor Antonio Rosario Scorrano in data 21.07.2023, lesivo di altro tesserato, in violazione dei principi cardine di lealtà, probità e correttezza sportiva. Violazione art. 6 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. g) Regolamento di Giustizia FIDAL;

la Società SARACENATLETICA (cod. **LE304**), in persona del legale rappresentante p.t. - a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento del Presidente, signor Roberto Perrone; Violazione art. 6 dello Statuto Federale





FIDAL; artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

La **Società A.S. ATLETICA TAVIANO 97 ONLUS** (cod. LE399), in persona del legale rappresentante p.t. - a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento del Presidente signor Sergio Antonio Perchia. Violazione art. 6 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

IN FATTO

in data 11 marzo 2024 il signor Raimondo Orsini, tesserato, inviava una segnalazione nella quale riportava il contenuto del post del 21 luglio 2023 pubblicato dal signor Antonio Rosario Scorrano sul proprio profilo social *Facebook* a lui indirizzato: *“Altra ennesima sceneggiata al campo di Atletica Leggera oggi pomeriggio a Lecce da parte di un personaggio (il solito) che è l’antiatletica, che invece di dare l’esempio di come le regole debbano essere rispettate da invece l’esempio di come si possa essere sprezzanti, dando l’esempio contrario che le regole non valgono per tutti. Episodio a cui ho assistito personalmente. Mentre era in corso la gara del lancio del vortex categoria RAGAZZI, e con l’atleta in pedana pronto per partire, “l’illustre tecnico” pensa bene di utilizzare il campo a proprio piacimento, attraversando con la gara in corso la pedana di lancio, al richiamo della Giudice si è fatto anche le sue “ragioni” mortificando la Giudice e l’atleta. Ora tenendo conto della recidività della persona che in diverse anzi tantissime occasioni ha usato comportamenti antisportivi , e per questo nel 2020 è stato deferito per 30 giorni dal Tribunale Federale, la mia domanda che pongo pubblicamente ai vertici del Comitato Provinciale, al GGG e al Comitato Regionale, si può fermare questa persona? E giusto che debba continuare ad utilizzare l’atletica leggera come se fosse al mercato delle vacche? E giusto che debba continuare a fare provare schifo per i suoi comportamenti ad atleti e genitori di atleti, nonché giudici e tecnici? E giusto che debba continuare ad infastidire componenti di Società che con sacrifici immensi mettono su settori giovanili per dare l’opportunità a tutti i ragazzi di fare atletica leggera? E giusto che si debba continuare a denigrare Tecnici Federali per accreditare la sua sq(u)allida figura? IO CREDO CHE SI SIA ARRIVATI AD UN PUNTO DI NON RITORNO. Un cancro produce metastasi e se non si estirpano le metastasi segnano percorsi di cui tutti possiamo immaginare l’esito”*. Secondo la segnalazione e le contestazioni della Procura Federale, il post veniva condiviso dai signori Sergio Antonio Perchia e Roberto Perrone sulla propria bacheca *Facebook*. Nella suddetta segnalazione, il signor Orsini rappresentava di aver





richiesto a mezzo mail, di cui allegava le schermate, ai signori Perchia e Perrone, di dissociarsi dal post, utilizzando il medesimo canale social ovvero nel modo da loro ritenuto più opportuno, senza però ricevere alcun riscontro. Inoltre il signor Orsini rappresentava che il signor Perchia aveva apposto un cosiddetto “like” al post del signor Scorrano, in tal modo manifestando l’approvazione e la condivisione del contenuto del post del signor Scorrano. In data 2 aprile 2024, venivano avviate le indagini. Veniva, pertanto, emesso, all’esito, atto di intenzione di procedere a deferimento e successivo deferimento nei confronti dei tesserati e delle società affiliate dagli stessi rappresentate. La difesa del Perchia inviava memorie con le quali sosteneva l’assoluta estraneità al contenuto del *post*, rispetto al quale, vi era soltanto un sistema di condivisione a mezzo *tag* da parte del suo autore, *tag* inoltre rimosso dallo stesso Perchia, appena venuto a conoscenza dello stesso. Tali memorie riscontravano quanto riportato dallo stesso deferito in sede di successiva audizione davanti alla Procura Federale del 30 luglio 2024. Veniva fissata udienza in modalità “da remoto” per il giorno 22 novembre 2024. Per la Procura Federale, compariva l’avvocato Cristina Fanetti, la quale, oltre a richiamarsi integralmente al proprio deferimento, osservava la sussistenza di dichiarazioni del Prof. Orsini, con le quali si invitavano gli incolpati a rimuovere il *tag* oggetto del deferimento. Evidenziava, l’avvocato Fanetti, come, in un primo momento, gli incolpati, si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere e che, solo in un secondo momento, avrebbero ritenuto dover rendere dichiarazioni, in particolare solo a seguito del ricevimento dell’avviso di conclusioni delle indagini, una volta conosciuto il contenuto del fascicolo della Procura Federale. La Procura Federale, tuttavia, chiedeva di non volersi procedere nei confronti del signor Perrone, mentre per il signor Perchia chiedeva la pena minima dell’ammonizione. L’avvocato Fanetti si rimetteva al Tribunale per la valutazione dell’ammenda per la società A.S. ATLETICA TAVIANO 97 ONLUS, ritenendo comunque congrua la pena minima. Per il signor Perrone, l’avvocato Giuseppe Mormandi, oltre a richiamarsi integralmente alla propria memoria difensiva, aderiva alla richiesta della Procura Federale di non volersi procedere. Lo stesso avvocato Mormandi ribadiva, tuttavia, come il solo fatto di essere stati “taggati” avesse potuto determinare, incomprensibilmente, un atto di deferimento in capo al proprio assistito. Ha insistito comunque per l’assoluzione del proprio cliente. L’avvocato Marco Ferriero, difensore del Perchia, oltre a richiamarsi integralmente alle proprie memorie, con riferimento al *like*, affermava come il signor Perchia non avesse mai interagito con un *like*, circostanza provata dall’assenza di alcun riscontro documentale, nonché anche in considerazione dell’incertezza dello



stesso segnalante in relazione a detta circostanza. Insisteva, quindi, per l'assoluzione del proprio assistito. Il Tribunale Federale si riservava.

MOTIVI

Riguardo alla richiesta di non volersi procedere avanzata dalla Procura Federale nei confronti del tesserato Roberto Perrone, alla quale aderiva anche la difesa dello stesso, ritiene questo Tribunale si debba concordare circa la fondatezza della stessa, stante l'assoluta estraneità del deferito alle accuse formulate.

La presenza attraverso il sistema *tag* del deferito all'interno di un *post* redatto da terzi, non può costituire da solo, senza ulteriori elementi di condivisione e approvazione, una prova dell'effettiva adesione al pensiero riportato e che, nel caso che ci occupa, violerebbe i principi di lealtà, probità e correttezza nei rapporti tra tesserati.

Il termine *tag*, o più comunemente la parola “*taggare*”, altro non significa se non etichettare, coinvolgendo altri utenti del *social* nel *post*, anche senza il loro consenso. Utilizzare un *tag* sui *social media* vuol dire, quindi, associare un'etichetta, o un nome, ad un contenuto pubblicato in fase di condivisione. Questa avrà lo scopo di descrivere e identificare gli elementi, le persone o gli argomenti che sono presenti o citati nel post oppure semplicemente di richiamare l'attenzione dei soggetti destinatari del *tag* sul contenuto del *post* (pensiero) pubblicato. Tale azione, tuttavia, viene pertanto subito dai soggetti *taggati*, essendo la commissione della stessa pubblicazione riservata solo all'autore del contenuto, della condivisione e della procedura *social* connessa. Trattasi, pertanto, di una condivisione sul proprio profilo determinata da altri soggetti. Perrone, da quanto emerge, non ha posto in essere alcuna considerazione che, oltre al mero e insufficiente *tag*, possa costituire un'approvazione del contenuto dello stesso. Per tale ragione si deve concordare per il proscioglimento del tesserato Perrone. Per quanto riguarda il Perchia, lo stesso presenterebbe, a dire dell'accusa, un elemento di colpevolezza in più del sopra descritto *tag*, consistente in un comportamento attivo di indicazione del c.d. *like* che, nello strumento *social*, può assumere diverse forme tra le quali la più diffusa è quella di una manifesta reazione di approvazione del contenuto pubblicato. Dagli atti di indagine, tuttavia, non vi è traccia di tale approvazione e, pertanto, l'accusa di aver in qualche modo aderito al pensiero condiviso da terze persone e che, nel caso, violerebbe i principi di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL, non trovando riscontro documentale o di altro tipo probatorio, non può trovare accoglimento. Ritiene questo Tribunale di doversi procedere, essendo in presenza del medesimo fatto contestato al Perrone, nel proscioglimento del deferito perché il fatto, da solo considerato, non può



costituire illecito disciplinare essendo carente di qualsiasi elemento soggettivo che deve sussistere anche all'interno dei comportamenti rilevanti per l'Ordinamento Sportivo, tolti i tassativi e motivati casi di responsabilità oggettiva, per giungere alla dichiarazione di colpevolezza di un tesserato. A ciò deve aggiungersi, altresì, che il Perchia avrebbe anche proceduto a rimuovere il *tag*, ponendo in essere anche un comportamento attivo di non adesione al pensiero ben superiore, nella valutazione dei fatti oggetto del presente procedimento, rispetto al fatto passivo di essere stati coinvolti, con la mera citazione multimediale appunto, nella pubblicazione e condivisione di quanto espresso *sul social network*.

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti i fatti contestati

DICHIARA

il proscioglimento dei tesserati Roberto PERRONE, Sergio Antonio PERCHIA, nonché delle Società affiliate SARACENATLETICA (cod . LE304), Società A.S. ATLETICA TAVIANO 97 ONLUS.

INCARICA

la Segreteria affinché **comunichi senza indugio** il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio del Procuratore Federale.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stefano Feltrin

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gianpiero Orsino